

## **Regione Abruzzo**

### **LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1989, n. 105**

#### **Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo da parte della Regione Abruzzo.**

##### **Art. 1**

La Regione Abruzzo, in virtù di quanto disposto dalla legge 26.2.1987, n. 49, e nel rispetto delle funzioni di coordinamento del Ministero degli Affari Esteri stabilite dalla legislazione statale, favorisce il coinvolgimento delle Società Regionali alle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di Sviluppo (P.V.S.).

A tal fine assume le funzioni di promozione, organizzazione e coordinamento per gli interventi previsti all'art. 2, della legge n. 49/1987, con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'Amministratore Centrale competente e degli altri soggetti non governativi il patrimonio di esperienze, di conoscenza e di vocazione professionali, scientifiche, imprenditoriali e formative accumulate nel suo territorio.

Le attività della Regione sono definite nei successivi art. 2 e 3 della presente legge.

##### **Art. 2**

Attività nel proprio territorio.

Tra queste attività rientrano le:

- a) attività dirette o in supporto a quelle realizzate da Enti Locali, Associazioni, Istituzioni scolastiche e formative, di educazione allo sviluppo e di informazione sulle tematiche del rapporto Nord/Sud del Mondo, omero tese a valorizzare l'importanza delle culture dei popoli del Sud del Mondo in ogni ambito;
- b) attività di coordinamento, di indirizzo e di supporto delle iniziative e degli interventi degli Enti Locali, delle strutture scolastiche e delle organizzazioni della Società Civile, delle Organizzazioni non Governative (O.N.G.), facilitando fra esse lo scambio di esperienze e l'adozione dei programmi comuni;
- c) attività di formazione.

Ad essa provvede direttamente la Regione attraverso le proprie strutture o in convenzione con strutture universitarie, scuole di specializzazione, strutture paritarie, tecnici con esperienze nei P.V.S., organizzazioni governative, imprese.

La Regione promuove la realizzazione di corsi e di programmi di formazione destinati a:

- 1) - la formazione di personale e di operatori destinati a svolgere attività di P.V.S.;
- 2) - la formazione professionale di cittadini di P.V.S., diretta soprattutto ai quadri e alla formazione dei formatori;
- 3) - la formazione professionale e la formazione sociale di cittadini di P.V.S. immigrati, con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi di origine e un loro impegno attivo nella cooperazione italiana verso questi paesi, laddove ne esistono le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi di tali paesi, secondo quanto disposto dall'art. 9 della legge n. 943/86, ovvero il loro inserimento nella società regionale;
- d) attività di promozione ed organizzazione di scambi giovanili.

Per meglio svolgere le funzioni di cui ai precedenti punti a), è), b),c), d), la Regione provvede a fare un censimento delle strutture pubbliche proprie o di Enti Locali idonee a svolgere le attività di cooperazione.

##### **Art. 3**

Programmi di cooperazione nei P.V.S.

La Regione, nel rispetto della normativa generale che riserva esclusivamente allo Stato l'esercizio delle funzioni attinenti ai rapporti internazionali promuove, coordina e organizza progetti i sviluppo.

Tali progetti, da impostare secondo le linee di indirizzo contenute al p.II della delibera C.I.C.S. n. 12 del 17.3.1989 e aventi carattere integrato e plurisettoriale, vanno costruiti coordinando le proposte e gli interventi degli Enti Locali e promuovendo la partecipazione di realtà locali produttive, educative e formative, accademiche e di ricerca di organismi e gruppi di volontariato.

La Regione assume, di norma, l'impegno della realizzazione dei suddetti progetti o direttamente o attraverso proprie strutture pubbliche o comunque avvalendosi, quando ne esistano i presupposti, di Enti Locali e/o di enti e organizzazioni pubbliche o private esistenti su territorio.

#### **Art. 4**

La Regione, nel rispetto del disposto dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed attenendosi agli indirizzi contenuti nel D.P.C.M. dell'11.3.1980, può assumere l'iniziativa di sviluppare rapporti e contatti c tratti con i P.V.S., al fine di meglio individuare i programmi e le iniziative di cui agli art. 2 e 3 della presente legge, di promuovere e coordinare la iniziativa degli Enti Locali e degli altri soggetti abilitati a svolgere attività di cooperazione.

#### **Art. 5**

Presso la Giunta regionale è istituito un Comitato Tecnico Consultivo per la cooperazione e lo sviluppo.

Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione delle attività di cooperazione, e funzioni di collegamento con la D.C.M.C.S.

Il Comitato è costituito:

- a) - dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che lo presiede;
- b) - da tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le funzioni di Vice Presidente;
- c) - dai rappresentanti delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26.2.87, n. 49;
- d) - da tre rappresentanti degli Enti Locali di cui uno indicato dalle minoranze consiliari;
- e) - da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- f) - da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative più rappresentative.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, in

relazione a specifici argomenti, funzionari della Regione o esperti esterni, imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori immigrati consentite nella Regione.

Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari o dalle organizzazioni di rappresentanza.

Trascorsi trenta giorni dalle richieste, qualora le designazioni non pervengano, il Comitato può essere costituito, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti.

E' fatta salva la possibilità di una successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute in ritardo.

Ai componenti il Comitato, esclusi i consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla L.R. 2.2.1988, n. 15.

#### **Art. 6**

Presso la Giunta Regionale è istituito un Ufficio operativo che assolve a funzioni di supporto per l'attività e i compiti del Comitato Tecnico, assicura la sua collaborazione con gli Enti Locali e gli altri soggetti impegnati nella cooperazione e predispone gli atti deliberativi della Giunta Regionale.

Fanno parte dell'Ufficio:

- 1 DEF - Dirigente Economista
- 1 FAA - Funzionario Agronomo
- 1 FI - Funzionario Ingegnere
- 1 FV- Funzionario veterinario
- 1 IA -Istruttore Amministrativo
- 1 ED - Esecutivo Dattilografo
- 1 EA - Esecutivo Amministrativo

La L.R. n. 58 del 21 maggio 1985 si intende così modificata.

#### **Art. 7**

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva una relazione sulle attività svolte nel campo delle cooperazioni.

Il Consiglio approva, altresì, entro la stessa data, o nei periodi più congrui, nel corso dell'anno, le proposte che la Regione formula alle D.G.C.S., anche al fine di ottenerne il finanziamento secondo quanto previsto dalla Legge 49/87.

#### **Art. 8**

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispose un censimento delle strutture pubbliche proprie e degli Enti Locali, idonee a svolgere le attività di cooperazione.

Tali strutture pubbliche, compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di sviluppo dei programmi di soggetti pubblici,

possono essere messe a disposizione delle O.V.G. e, sulla base di specifiche convenzioni anche di soggetti privati singoli o associati.

#### **Art. 9**

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, limitatamente all'anno 1989, in L. 25.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

- Cap. 323000 - denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti"

- in diminuzione L. 25.000.000

- Cap. 061639 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Settore 06, Titolo I, Categoria 6, Sezione 06, Voce Econ. II) denominato "Interventi in favore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

- in aumento L. 25.000.000

La partita n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per il 1989, è corrispondentemente ridotta.

Agli oneri previsti per il funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 5, si provvede con lo stanziamento già iscritto al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

#### **Art. 10**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 dicembre 1989.

MATTUCCI